



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di un Buono Fruttifero, di cui è cointestataria, recante sul lato anteriore il nuovo timbro della serie Q/P rispettivamente del valore nominale di Lire 5.000.000 emesso il 04/02/1987, successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare il ricorrente sostiene che recatosi il giorno 08.01.2018 per l'incasso, avrebbe ricevuto una somma inferiore a quella che sarebbe stata dovuta in applicazione dei rendimenti riportati sul retro del titolo, e cioè € 33.579,84 anziché € 52,644,02, come da perizia e relativo calcolo allegata al ricorso.

Afferma che in data 30.05.2020 provvedeva unitamente al cointestatario ad effettuare reclamo all'intermediario tramite il loro procuratore non ricevendo alcuna risposta.

Il buono in questione - emesso successivamente al D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli cartacei della precedente serie "P" - non reca alcuna diversa indicazione rispetto alla tabella sul retro stampigliata relativamente all'ultimo decennio.

Contesta, quindi, la mancata liquidazione da parte dell'intermediario dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo del titolo, per il periodo dal 21mo al 30mo anno di fruttuosità, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in merito alla quale aderisce anche l'ABF

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese della parte ricorrente e solleva le seguenti eccezioni:

1. *Incompetenza temporale*: poichè il ricorso proposto si riferisce "a fatti non rientranti



temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF";

2. *Incompetenza per materia*: come già eccepita in precedenti circostanze, ha confermato la tesi secondo la quale non è assoggettabile alla cognizione del Collegio la materia del risparmio postale.

Per quanto indicato sub 2), si riportano sinteticamente le motivazioni espresse dall'intermediario a supporto della propria tesi:

- I titoli di risparmio postale - mezzi di raccolta del risparmio postale effettuati per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A - sono disciplinati da norme di carattere speciale;
- I BPF sono prodotti finanziari nominativi, emessi dalla CDP, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.M. 6.10.2004;
- spetta *"a decreti del Ministro del Tesoro [...] adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2, comma 2 del d.lgs 30.7.1999, n. 284);*
- *"il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1.12.1993, n. 487 [...] dal d.lgs 30.7.1999, n. 284 e delle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, ove applicabili"* (art. 2, comma 6 del DPR 14.3.2001);
- *"per l'attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche"* (art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del D.L. 30.9.2003, n. 269 che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni).
- *"i buoni fruttiferi postali e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa di Deposito e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario"*;

Nel merito, l'intermediario ha precisato comunque che: i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il Decreto citato, inoltre, all'art. 5 ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P"- scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese - sui cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). I titoli, oggetto di ricorso, appartengono alla serie "Q" e sono stati rilasciati, utilizzando il modulo della precedente serie (P) e presentano due



timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato, e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate.

Rappresenta, inoltre, che la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Ritiene pertanto, infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q").

La convenuta fa presente che le numerose decisioni dell'ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13.6.1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Precisa, altresì, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento - espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07 - sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni. In primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi" che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti. In tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma.

La fattispecie all'attenzione della Suprema Corte, poi, riguardava l'analisi di un buono che, per errore imputabile all'operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie. Nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stata apposto, sul fronte, un timbro recante l'indicazione della



nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono.

La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, è nel senso di ritenere che - in applicazione del D.P.R. n. 156/1973 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019 in cui si legge che i buoni hanno *"...la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare..."* con la conseguente assenza di rilievo della *"letteralità"* rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005).

La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza.

Pertanto conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente ritiene prive di fondamento le eccezioni preliminari formulate dall'intermediario sull'incompetenza dell'Arbitro *"ratione temporis"* e per materia. Insiste per l'accoglimento della domanda, che precisa essere volta ad ottenere, con riguardo al buono in esame, il maggiore rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono per tutto il periodo, nei termini che sono specificati, alla luce della Decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n°6142/2020. Difatti mentre sul fronte è stata inserita la serie "Q" in sostituzione della originaria serie "P", sul retro non è stato apposto alcun timbro recante i nuovi rendimenti della serie "Q". Evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007 ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo. Tale posizione è stata confermata anche dalla recente sentenza n. 3963 dell' 11.2.2019 (SS. UU.) nella quale la Suprema Corte ha precisato che in applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (*"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle recedenti serie"*) il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, solo nel caso di provvedimenti successivi alla sottoscrizione.

Il ricorrente, inoltre, fa presente che l' art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - impone agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo a tutto il periodo in cui il buono è stato fruttifero.

Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.



DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "Q/P", successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Il buono postale fruttifero sottoscritto dal ricorrente è datato 04/02/1987, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura "P" successivamente modificata in "Q/P", conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986.

Si osserva che il buono in questione reca sul fronte del titolo un timbro con dicitura serie dicitura "P" successivamente modificata in "Q/P", e sul retro del titolo è apposto un timbro con i nuovi rendimenti della serie "Q".

In particolare, sul retro del buono è visibile: - l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie "P", con l'annessa nota in calce ove è scritto "*più Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*" – ed è alla luce di tali indicazioni che parte ricorrente chiede la liquidazione degli ulteriori interessi per l'ultimo decennio di fruttuosità del buono; - un timbro – sovrapposto alla tabella originaria - con la dicitura "B.P.F. SERIE Q/P" contenente i nuovi tassi da applicare per i primi 20 anni di fruttuosità del buono (8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno).

Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento più recente dei Collegi ritiene che gli stessi non siano coperti dal disposto del D.M. ministeriale 13.6.1986 (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6142/18; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Va, pertanto, confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Come affermato anche recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha fissato il seguente principio di diritto: "*A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*".

Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo, come richiesto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di



quello previsto dai provvedimenti governativi. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta e persino la stampigliatura apposta sul buono nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Le pregiudiziali eccezioni sollevate dalla convenuta sono prive di pregio. Quella di incompetenza temporale perché il diritto fatto valere con il ricorso è maturato in momento successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo e perciò pienamente rientrante nella cognizione di questo Collegio. Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per materia, questo Arbitro si riporta a quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5676 dell'8/11/2013 *“L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”. E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”*

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO